

CONTRATTO INTEGRATIVO
FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
PERSONALE DEI LIVELLI I-III

PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER L'ANNO 2025

Il giorno 29 giugno 2026 in Torino presso la sede INRiM di Strada delle Cacce 91, sono state convocate, dalla delegazione trattante di parte pubblica INRiM, le OO.SS. e la RSU (di seguito: "parti") per definire i contenuti della presente ipotesi di accordo che si procede, di seguito, a sottoscrivere come da firme apposte in calce.

Art. 1 - Importo del fondo

Il fondo per la contrattazione integrativa per il personale dei Livelli I-III è costituito con Decreto del Direttore Generale dell'INRiM n. 169/2025 del 11/07/2025 in conformità al disposto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 e alle disposizioni legislative previste in materia, nella misura di € 246.039,26 per l'anno 2025.

Art. 2 – Utilizzo del fondo

Le parti concordano che l'utilizzazione del fondo avvenga con le finalità e i criteri di cui alla seguente tabella.

	ANNO 2025
1 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 9, comma 1, lettera a) CCNL 21.2.2002)	148.269,26
2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo (art. 9 CCNL 1994-1997- 05.03.1998)	65.570,00
3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti	32.200,00
Totale	246.039,26

Eventuali somme residue, determinate a consuntivo, a seguito dell'applicazione degli istituti sopra individuati, andranno a incrementare gli importi dell'Indennità Oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo per l'annualità di riferimento, mantenendo i criteri e la proporzionalità agli importi individuati nel successivo punto 2.1.

2.1 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

Per l'anno 2025 l'importo minimo dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9,



comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene erogata per le responsabilità aggiuntive discendenti dall'effettivo espletamento di prestazioni del dipendente svolte in ragione dell'organizzazione della struttura di appartenenza. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e Tecnologi	Importo mensile per 13 mensilità
Livello I	€ 50,00
Livello II	€ 47,00
Livello III	€ 44,00

L'indennità viene corrisposta mensilmente, in ragione ai periodi di effettivo servizio, salvo conguaglio attivo o passivo anche a seguito della stipula di successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

2.2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo

Le parti si danno atto che tale indennità, prevista dall'art. 9 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, è istituita per il Direttore Scientifico e i Responsabili delle Divisioni, in conformità con la struttura organizzativa tecnico/scientifica dell'Ente secondo quanto previsto dallo statuto vigente.

Si dà atto quindi che tale indennità è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al personale Responsabile delle seguenti Strutture organizzative entro i limiti previsti dall'art. 9, CCNL 5 marzo 1998, secondo biennio nei seguenti importi:

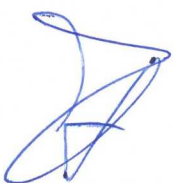
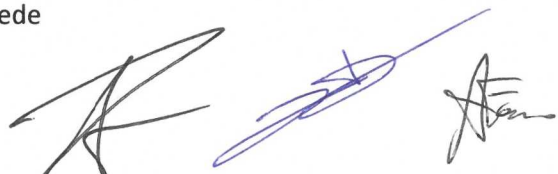
Direzione Scientifica	€ 19.999,92 annui
Divisione Quantum metrology and nano technologies	€ 15.189,96 annui
Divisione Advanced materials metrology and life sciences	€ 15.189,96 annui
Divisione Applied Metrology and Engineering	€ 15.189,96 annui.

Con riferimento all'indennità in oggetto si stabilisce che in caso di revoca dell'incarico di responsabilità, in caso di personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative ove non diversamente previsto, l'erogazione degli importi delle relative indennità avverrà in base ai periodi di effettivo servizio.

2.3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti

Le indennità di rischio previste dal DPR 5/5/1975 n. 146 vengono corrisposte nei seguenti importi previsti dalla normativa vigente al personale avente diritto individuato tramite le schede di segnalazione dei rischi individuali predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione:

Rischio Gruppo I - € 2,30 per ciascuna giornata di lavoro in sede

Rischio Gruppo II - € 2,00 per ciascuna giornata di lavoro in sede
 Rischio Gruppo IV - € 0,90 per ciascuna giornata di lavoro in sede
 Rischio Gruppo V - € 0,80 per ciascuna giornata di lavoro in sede

L'indennità è parimenti riconosciuta per le giornate in cui il personale svolga, in continuità con l'attività in sede, attività che espongano al rischio, di cui alla citata scheda, sul campo ovvero presso laboratori e strutture di terze parti.

Come previsto dall'art. 47 del CCNL 21.2.2002, l'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni e viene erogata al personale avente diritto nelle seguenti misure:

Comma 1 art. 26 (esposizione continua) - € 103,29 mensili;
 Comma 3 art. 26 (esposizione discontinua) - € 25,82 mensili.

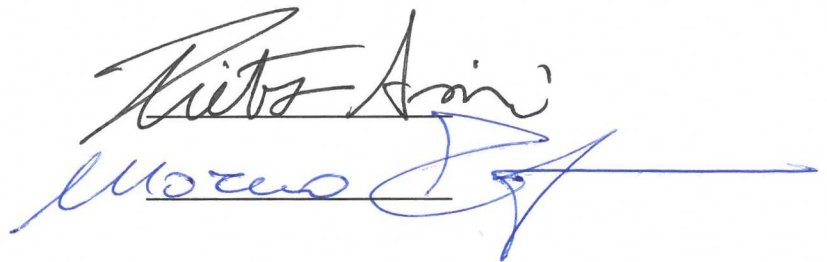
Art. 3 - Durata del Contratto Integrativo

Il presente CCI si applica per la parte normativa ed economica all'anno 2025 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCI, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro incompatibili con la prosecuzione dei predetti effetti, per le parti incompatibili e di applicazione immediata e precettiva.

Le parti si riservano di riaprire il tavolo delle trattative, in base al sistema delle relazioni sindacali vigente, qualora intervengano nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o nuove norme che riguardino istituti regolati nel presente CCI.

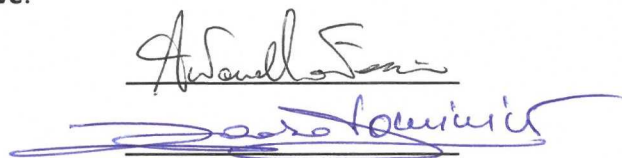
Per l'INRiM:

- Il Presidente: Pietro Asinari
- Il Direttore Generale: Moreno Tivan



Per le Organizzazioni Sindacali rappresentative:

- per CISL FSUR:
- per FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
- per SNALS CONFAL:
- per FED. GILDA UNAMS:
- per ANIEF:



Per la RSU:

Angelo Angelini

Silvia Cavallero

Mario Corallo

Luca Ugo Martino

Gian Paolo Scialpi

Denis Smorgon
